



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. DI PROT. ⁵²⁷³ ROMA, 20 APR. 2020
RISPOSTA A NOTA DEL N. ALL. N.

Oggetto: Linee guida CSM emergenza epidemiologica COVID-19.



Al Sig. Presidente della Sezione Gip-Gup
Al Sig. Presidente Aggiunto della Sezione Gip-Gup
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di assise
Ai Sigg. Presidenti delle sezioni civili, lavoro e penali
Ai Sigg. Magistrati delle sezioni civili, lavoro e penali
L O R O S E D I

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte
di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente della Camera penale

Al Sig. Presidente della Camera civile

Al Sig. Comandante del Nucleo CC. del Tribunale


Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.

Al Sig. Responsabile del servizio Sorveglianza
Varchi –
Polizia Penitenziaria

L O R O S E D I

Si trasmette , per quanto di competenza e per opportuna conoscenza,
la nota relativa all'oggetto.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Monastero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FM', written over the printed name of the President of the Tribunal.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Presidente e la Dirigente Amministrativa



- visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*, in corso di conversione in legge;
- visto il DPCM in data 11 marzo 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;
- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in corso di conversione in legge;
- visto, in particolare, l'art. 83, comma 6, d.l. cit., che autorizza i capi degli uffici giudiziari, *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020”*, ad adottare *“le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, in corso di conversione in legge;
- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”*, in corso di conversione, e in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 (*“1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudi-*

ziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. / 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546"), nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020 ("6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone");

- considerato che l'art. 83, comma 7, lett. g), d.l. n. 18/2020 così come modificato dall'art. 36 d.l. n. 23/2020 ha provveduto ad indicare, per il settore penale, le attività necessarie e indifferibili nel periodo fino al 30 giugno 2020 (procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, procedimenti in cui sono applicate o è pendente una richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i difensori espressamente chiedano che si proceda, procedimenti a carico di persone dete-

- nute o procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza o cautelari, nonché procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione);
- *vista* la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”;
 - *vista* la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante “*Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”;
 - *visto* il provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20 marzo 2020 “*Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali*”;
 - *richiamati* tutti i precedenti provvedimenti di questa Presidenza relativi allo svolgimento dell'attività giudiziaria, di quelle amministrative complementari e di supporto, e relativi alle misure di sicurezza igienico-sanitaria nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 (decreti nn. 3585 del 5 marzo 2020, 3752 del 6 marzo 2020, 3776 del 9 marzo 2020, 3817 del 10 marzo 2020, 3882 e 3922 dell'11 marzo 2020, 4039 e 4057 del 13 marzo 2020, 1257 del 18 marzo 2020, 4240 del 19 marzo 2002, 4300 del 20 marzo 2020, 1336, 4669 e 4675 del 31 marzo 2020);
 - *ritenuto* di confermare, per il periodo dal 16 aprile all'11 maggio 2020, le precedenti disposizioni sullo svolgimento dell'attività giudiziaria urgente, con alcune precisazioni;
 - *ritenuto* altresì ragionevole prevedere, per il periodo successivo sino al 30 giugno 2020, una ripresa graduale dell'attività d'udienza;
 - *ritenuto* che occorre contemperare l'esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e di assicurare comunque la continuità del servizio della giustizia anche mediante il ricorso a forme alternative di svolgimento dell'attività giudiziaria;
 - *ritenuto*, in particolare, che l'art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020 individua, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 o a data anteriore stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, nel “lavoro agile” la modalità ordinaria di svolgimento della

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente “*limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza*”;

- *considerato* che, allo stato, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici del Tribunale non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che, in quanto indifferibili vengono comunque svolte, nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;
- *considerato* che per il periodo 8 marzo – 15 aprile 2020 sono stati adottati, anche di concerto con il dirigente amministrativo, provvedimenti organizzativi e misure per l'organizzazione delle udienze, per l'accesso agli uffici, il funzionamento dei servizi non digitali, il deposito degli atti urgenti;
- *sentita* l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta regionale del Lazio, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- *d'intesa* con il Presidente della Corte d'appello di Roma e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
- *considerato* che i presidenti delle sezioni civili, lavoro e penali hanno riferito in ordine alle disposizioni organizzative già impartite e hanno formulato proposte;

adotta

le misure organizzative di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020;

stabilisce

che per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da remoto e in forma scritta, rispettivamente ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. *f*) e lett. *h*), d.l. n. 18/2020 siano osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020, di cui all'allegato n. 2 al presente provvedimento; ulteriori disposizioni potranno essere adottate con protocolli sezionali stipulati fra il presidente della singola sezione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione delle peculiarità delle controversie trattate;

che per la trattazione delle udienze di convalida, dei giudizi direttissimi e degli interrogatori davanti al Gip siano applicate le disposizioni adottate con protocollo sottoscritto in data 20 marzo 2020 di cui all'allegato n. 3, la cui operatività è già prevista "fino alla conclusione dell'emergenza", salve le modifiche che concordemente potranno esservi apportate;

proroga

sino al 30 giugno 2020 – salva la possibilità di modificarne il contenuto in ragione di nuove prescrizioni dell'autorità sanitaria – le misure organizzative adottate con i seguenti provvedimenti, ai fini della regolamentazione degli accessi agli uffici amministrativi e a quelli dell'area civile e dell'area penale: n. 3882 del 10 marzo 2020 ("*Misure organizzative emergenza Covid*"); n. 3945 dell'11 marzo 2020 ("*Disposizioni in materia lavoro agile – sistemi informativi cui accedere da remoto*"); n. 4039 del 13 marzo 2020 ("*Chiusura varchi tribunale civile e sportello deposito atti urgenti tribunale riesame e misure di prevenzione*"); n. 4157 del 17 marzo 2020 ("*Spostamento punto unico per deposito atti urgenti ufficio dibattimento e impugnazioni penal*"); n. 4240 del 19 marzo 2020 ("*Proroga al 15 aprile efficacia provvedimenti misure organizzative emergenza Covid*"); n. 5055 del 15 aprile 2020 ("*Proroga all'11 maggio efficacia provvedimenti misure organizzative*");

precisa

con riguardo all'ufficio "Ruolo generale degli affari civili e contenziosi" e all'ufficio "Ruolo generale lavoro" che, ai sensi dell'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, è consentito esclusivamente in modalità telematica il deposito degli atti processuali di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (iscrizioni a ruolo e costituzioni); con riguardo all'ufficio "Ruolo generale lavoro", le pubbliche amministrazioni ed i funzionari delegati procuratori legali dell'ente, in quanto non censiti nell'anagrafica telematica, potranno proseguire ad effettuare i depositi cartacei limitatamente agli affari urgenti e indifferibili presso i punti unici indicati nei provvedimenti di cui sopra;

con riferimento al ritiro delle copie, al fine di evitare che si formino assembramenti, ciascun ufficio, relativamente alle copie degli atti che ricadono nella propria competenza,

comunicherà all'utenza, per *e-mail* o telefonicamente, il giorno e l'ora in cui presentarsi al plesso deputato per il rilascio.

In particolare:

Plesso di via Lepanto n. 4: ingresso viale Giulio Cesare 52 – Archivio Civile – Piano interrato, per il ritiro di copie di atti correlati a:

Ruolo generale, decreti ingiuntivi, 9[^] sez. civ., 3[^] sez. civ., 6[^] sez. civ., 7[^] sez. civ., archivio civile sezioni via Lepanto, archivio mobiliare, sezione per la stampa e l'informazione, ufficio CTU, ufficio informatico, 1[^] sez. lav., 2[^] sez. lav., 3[^] sez. lav., 4[^] sez. lav., ufficio copie lavoro, decreti ingiuntivi lavoro, archivio lavoro, ruolo generale lavoro.

Plesso di viale Giulio Cesare n. 54 b: stanza n. 4 ufficio copie piano terra, per il ritiro di copie di atti correlati a:

1[^] sez. civ., 2[^] sez. civ., 4[^] sez. civ., 5 sez. civ., 8[^] sez. civ., 10[^] sez. civ., 11[^] sez. civ., 12[^] sez. civ., 13[^] sez. civ., 14[^] sez. civ., 15[^] sez. civ., 16[^] sez. civ., 17[^] sez. civ., 18[^] sez. civ., ufficio copie sentenze civili, archivio civile, ufficio asseveramento perizie e traduzioni, atti notori, ufficio successioni.

Roma,

La Dirigente Amministrativa
Caterina Stramieri

Il Presidente del Tribunale
Francesco Monastero

Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020.

Nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020, durante il quale è prorogata la sospensione dei termini processuali per effetto dell'art. 36 decreto-legge, n. 23/2020, in corso di conversione in legge, tutti i magistrati del tribunale ordinario di Roma sono tenuti ad osservare, quanto al settore civile e lavoro, le linee-guida indicate alla lettera A) e, quanto al settore penale, quelle di cui alla lettera H) del paragrafo I), adottate ai sensi dell'art. 83, comma 5, d.l. n. 18/2020, anch'esso in corso di conversione in legge.

Nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 tutti i magistrati del tribunale ordinario di Roma, per la fissazione e la trattazione delle udienze, sono tenuti ad osservare, quanto al settore civile e lavoro, le linee-guida indicate nelle lettere da B) a G) e, quanto al settore penale, le linee-guida indicate nelle lettere da I) a N) del paragrafo I), adottate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. d), decreto-legge n. 18/2020).

I)

SETTORE CIVILE E LAVORO

Attività giudiziaria nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020.

A) Trattazione delle cause urgenti. Valutazione dell'urgenza.

L'attività giudiziaria si svolge secondo le indicazioni impartite con decreto del Presidente ff n. 4300 in data 20 marzo 2020 e con i decreti dei presidenti di sezione, intendendosi sostituito, in ogni punto in cui ricorre, il termine del 15 aprile 2020 con il termine dell'11 maggio 2020.

In considerazione della proroga della sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio 2020, disposta dall'art. 36 decreto-legge n. 23/2020, al fine di contenere per quanto possibile il disagio operativo attuale e le prevedibili difficoltà che si avranno alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo il 30 giugno 2020, si osservano le seguenti ulteriori indicazioni. In base alla delega loro conferita con decreto presidenziale n.

3776 del 9 marzo 2020, i presidenti di sezione, sentiti i giudici e valutate sia le presenze del personale di cancelleria sia le disponibilità dei mezzi tecnici, individuano – fra i procedimenti fissati in udienza nel periodo compreso fra il 16 aprile e l’11 maggio 2020 – le tipologie dei procedimenti “*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*” adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio (ad es. per tali intendendo quelli chiamati per la precisazione delle conclusioni o per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, soprattutto se di risalente iscrizione a ruolo) e invitano i giudici alla loro trattazione, previa “*dichiarazione di urgenza*”.

La trattazione dei procedimenti così individuati e di quelli indicati nell’art 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020 ha luogo con le modalità specificate nella lettera E).

Attività giudiziaria nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020.

B) Individuazione delle cause da trattare e di quelle da rinviare.

Ciascun giudice individua quali cause può trattate in questo periodo, in base ai criteri che seguono:

- cause di competenza del tribunale ordinario indicate nell’art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020;
- cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, cause delle quali è prevista la definizione nel programma di gestione *ex art. 37* decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, relativo all’anno 2020;
- cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione;
- cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite.

I presidenti di sezione individuano, in ragione delle specifiche caratteristiche delle controversie tabellarmente assegnate alla propria sezione, ulteriori criteri di priorità nella trattazione delle cause nel periodo, anche in base a quanto previsto nella lette-

ra A) per l'individuazione del concetto di procedimento la cui trattazione risulti urgente.

Nella individuazione delle cause che possono essere trattate si richiama all'attenzione dei giudici la previsione dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, come modificata dall'art. 36 d.l. n. 23/2020, relativa all'incidenza della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte in quell'intervallo temporale e, ove necessario, provvedono a riassegnarli *ex novo* o a differirli. Parimenti, i giudici considerano l'incidenza della sospensione sui termini che abbiano assegnato alle parti per il compimento di attività processuali nel medesimo intervallo.

C) Modalità dei rinvii.

I magistrati dispongono, con provvedimento adottato esclusivamente in forma telematica e con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata, il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle cause che non possono essere trattate nel periodo. A tal fine possono utilizzare i modelli di differimento predisposti dalla Struttura Tecnica per l'Organizzazione, disponibili nella rete *intranet* del Consiglio Superiore della Magistratura nell'area dedicata all'emergenza COVID-19.

I MAG.RIF. curano la personalizzazione e l'importazione di tali modelli in *Consolle del Magistrato*.

D) Contingentamento delle cause da trattare.

Per lo svolgimento effettivo dell'attività giudiziaria, una volta individuati, secondo i criteri indicati al punto B), i procedimenti che possono essere trattati nel periodo, occorre considerare l'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale che possono favorire il propagarsi dell'epidemia e tenere conto del fatto che per il personale amministrativo, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è costituito dal cd. lavoro agile, con conseguente riduzione delle presenze negli uffici del tribunale e di impossibilità di accesso da remoto ai sistemi informativi in uso

nelle cancellerie. Pertanto, previa interlocuzione con i giudici e con il direttore amministrativo o funzionario direttore della sezione, tenuto conto della duplice esigenza di cui sopra e dei provvedimenti normativi vigenti che limitano la circolazione delle persone, i presidenti di sezione stabiliscono il numero minimo e/o il numero massimo dei procedimenti che ogni giudice può trattare in ciascuna udienza. A questo fine, i direttori e/o i funzionari direttori dei servizi di cancelleria, anche in ragione delle incombenze richieste per la trattazione delle cause da remoto e in forma scritta (art. 83, comma 7, lett. *f*) e lett. *h*), d.l. n. 18/2020), assicurano l'incremento della presenza, rispetto alla situazione attuale regolata dal decreto n. 4240 del 19 marzo 2020, di almeno un'unità di personale di cancelleria per ogni sezione civile e per ognuna delle quattro sezioni dell'area lavoro.

Il numero minimo e/o massimo dei procedimenti da trattare può essere progressivamente incrementato nel corso del periodo.

E) Modalità di trattazione delle cause.

Effettuata l'individuazione delle cause che per ciascuna udienza è in grado di trattare nelle condizioni operative indicate al punto D), ciascun giudice comunica con decreto alle parti la modalità che verrà seguita. Per la trattazione da remoto e per la trattazione scritta, rispettivamente *ex* art. 83, comma 7, lett. *f*) e *h*), d.l. n. 18/2020, vanno osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020. La modalità di svolgimento dell'udienza viene annotata nello "storico del fascicolo" di ogni procedimento con la dicitura corrispondente ("udienza da remoto" e "trattazione scritta").

Per la trattazione delle cause andranno altresì osservate le indicazioni dei protocolli sezionali, eventualmente stipulati.

Per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, al fine di ridurre per quanto possibile gli adempimenti del personale di cancelleria il giudice ha facoltà di scegliere fra la trattazione da remoto e quella in forma scritta. Per la trattazione da remoto il giudice tiene conto dei limiti tecnici del programma informatico utilizzato (Microsoft Teams) e della attuale mancanza di rego-

lamentazione tecnica ai fini dell'uso processuale del medesimo. Per la trattazione scritta tiene conto della effettiva presenza in cancelleria del personale amministrativo.

Per le cause che sono tenute in tribunale, nel decreto che fissa o conferma l'udienza e che contiene, se necessario, la dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento, il giudice:

- fissa la causa ad orario preciso e ben differenziato da quello delle altre cause in trattazione per la stessa udienza, considerando il tempo necessario a svolgere gli incombeni di ciascuna causa ed evitando la possibilità di assembramenti fra le persone in attesa della trattazione degli altri procedimenti;
- indica l'orario di espletamento dell'interrogatorio delle parti, libero o formale, o del tentativo di conciliazione;
- indica l'orario di escussione di ciascun testimone, determinato in base alla prevedibile durata della sua deposizione e dell'esigenza di evitare contatti con gli altri testimoni;
- indica l'orario di convocazione del consulente tecnico d'ufficio;
- avverte, qualora si tratti di udienza pubblica, che potrà essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.

Per tali cause vanno scrupolosamente osservate le disposizioni del paragrafo II).

F) Ulteriori misure dei presidenti di sezione.

Per assolvere a specifiche esigenze connesse alle peculiarità delle materie trattate i presidenti delle sezioni prima (famiglia), nona (tutele) e diciottesima (protezione internazionale), nonché – per l'attività non contenziosa – i presidenti delle sezioni terza (esecuzione mobiliari), quarta (esecuzione immobiliari) e quattordicesima (fallimentare) possono adottare ulteriori misure, anche diverse da quelle indicate ai punti B), C), D) ed E), per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, sempre avendo cura di evitare il più possibile il contatto personale e imponendo il rigoroso rispetto delle misure igienico-sanitarie indicate nel paragrafo II).

I presidenti delle restanti sezioni possono adottare misure organizzative aggiuntive per sopperire a specifiche necessità della propria sezione.

G) Giudici onorari.

La trattazione secondo le modalità da remoto e in forma scritta costituisce, per i giudici onorari, svolgimento delle udienze agli effetti della retribuzione e, in quanto annotata nello “storico” di ogni fascicolo processuale, sarà attestata dai direttori o dai funzionari direttivi delle cancellerie.

SETTORE PENALE

H) Attività giudiziaria nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020.

Per l'attività di udienza del settore penale nel periodo dal 16 aprile all'11 maggio 2020, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione, sono trattati i procedimenti previsti all'art. 83, comma 3, dl in data 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto dell'art. 36 del dl in data 8 aprile 2020, n. 23, e in particolare:

- a. le udienze di convalida di arresto e fermo;
- b. i procedimenti in cui i termini di custodia cautelare, considerati i periodi di sospensione di cui all'art. 304 c.p.p., scadono nel periodo e nei sei mesi successivi al 12 maggio 2020;
- c. i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive;
- d. qualora il difensore, entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento organizzativo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, abbia inoltrato espressa richiesta che si proceda ovvero l'imputato, debitamente interpellato, abbia fatto analoga richiesta entro il congruo termine fissato al fine dell'attivazione della video-conferenza, sono trattati anche i procedimenti nei confronti di imputati detenuti (procedimenti *ex* artt. 666 e ss. c.p.p.) o sottoposti a misura cautelare personale (sia coercitiva sia interdittiva); riservata comunque al giudice la valutazione in ordine alle modalità di svolgimento delle

attività istruttorie così da consentire, in relazione ai testi citati, il rispetto delle distanze di sicurezza dentro e fuori l'aula di udienza.

Restano ovviamente in vigore i decreti organizzativi adottati dai presidenti di sezione: resta altresì salva la possibilità da parte dei presidenti di sezioni di adottare ulteriori decreti organizzativi in funzione delle specifiche esigenze delle rispettive sezioni.

I) Attività giudiziaria nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020:

1. Nel periodo **successivo all'11 maggio 2020** e fintantoché saranno in vigore **misure che limitano gli spostamenti delle persone**, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione di ruoli di udienza con un ridotto numero di procedimenti, selezionati anche in ragione del numero delle parti, che consenta, da un lato, di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e, dall'altro, di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo, **potranno essere trattati altresì** i procedimenti:

- e. con imputati sottoposti a misura cautelare personale, in primo luogo quelli già rinviati per i quali non è intervenuta, nel periodo precedente, la richiesta di trattazione e poi anche con imputati liberi la cui trattazione non richieda lo svolgimento di istruttoria, evitando il più possibile gli spostamenti delle persone sul territorio, come quelli, a titolo esemplificativo, che prevedano la partecipazione delle sole parti necessarie (procedimenti ordinari in cui si sia esaurita l'istruttoria dibattimentale e sia prevista la discussione, giudizi abbreviati, incidenti di esecuzione...) o comunque di immediata definizione;
- f. i procedimenti fissati per l'esame di testimoni qualificati (pubblici ufficiali, interpreti, consulenti, periti), collegati da remoto, potranno essere trattati se le aule saranno attrezzate adeguatamente e se interverranno provvedimenti normativi o protocolli che tali modalità prevedano e/o consentano.

2. Nel periodo in cui le condizioni sanitarie consentiranno gli spostamenti, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione di ruoli di udienza con un ridotto numero di procedimenti, con aumenti progressivi e sempre in numero che tenga conto della necessità di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo, possono essere trattati nell'ordine di priorità sotto indicato, anche:

- g. gli altri procedimenti nei confronti di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare differiti;
- h. i procedimenti aventi ad oggetto reati definiti prioritari sulla base di intese già assunte con la Procura della Repubblica o che saranno adottate come da separato protocollo, **tenuti in considerazione in particolare i procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza di genere e domestica**;
- i. i procedimenti la cui trattazione è ritenuta necessaria e/o opportuna dal giudice che procede (presenza di pp.cc., particolare allarme sociale, risalenza nel tempo, etc...).

3. Per lo **svolgimento effettivo** dell'attività giudiziaria, una volta individuati, secondo i criteri indicati ai p. 1) e 2), i procedimenti che possono essere trattati nel periodo, occorre considerare l'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale che possono favorire il propagarsi dell'epidemia e tenere conto del fatto che per il personale amministrativo, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è costituito dal cd. lavoro agile, con conseguente riduzione delle presenze negli uffici del tribunale e di impossibilità di accesso da remoto ai sistemi informativi in uso nelle cancellerie. Pertanto, previa interlocuzione con i giudici e con il direttore amministrativo o funzionario direttore della sezione, tenuto conto della duplice esigenza di cui sopra e dei provvedimenti normativi vigenti che limitano la circolazione delle persone, i presidenti di sezione, nell'ambito delle incombenze di cui al p. 5), stabiliscono il numero massimo dei procedimenti che ogni giudice può trattare in ciascuna udienza. A questo fine, i direttori e/o i funzionari direttori dei ser-

vizi di cancelleria assicurano l'incremento del personale nella misura ritenuta necessaria.

Il numero minimo e/o massimo dei procedimenti da trattare può essere progressivamente incrementato nel corso del periodo.

E' ritenuto auspicabile che venga il più possibile incrementato dai difensori, nella presente fase emergenziale, per i procedimenti fissati per la discussione, il ricorso alla presentazione di memorie scritte inviate a mezzo pec.

4. I procedimenti non rientranti nelle categorie sopra menzionate devono essere differiti (art. 83, comma 7, lett. g) d.l. n. 18/2020) a date successive al 30 giugno 2020, a partire dalle udienze libere del terzo quadrimestre del 2020, con sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. e all'art. 24, comma 2, d.l. 6 settembre 2011, n. 159, per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020), tenendo conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di troppe persone in aula e fuori dall'aula e di garantire la distanza tra le persone.

I provvedimenti di differimento, soprattutto dei procedimenti nei confronti di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, sono adottati tempestivamente - preferibilmente con provvedimento fuori udienza o con le diverse modalità che riterranno i Presidenti di sezione e che, comunque, contemperino le esigenze della cancelleria con la necessità di evitare il più possibile la presenza di persone in Tribunale - giacchè il corso della prescrizione e i termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. e all'art. 308 c.p.p. rimangono sospesi "*per il tempo in cui il procedimento è rinviato... e in ogni caso non oltre il 30 giugno*" (art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020).

I provvedimenti di differimento hanno ad oggetto preferibilmente blocchi di procedimenti le cui udienze devono essere rinviate, con onere delle parti o della cancelleria di citare i testi, se già disposto alla precedente udienza.

Si sottolinea ancora una volta che le udienze di differimento che saranno fissate nei mesi da settembre a dicembre 2020 dovranno prevedere una specifica individuazione dell'orario di trattazione, dovranno essere in numero limitato e comunque congruo al fine di evitare la contemporanea presenza di persone in aula o fuori dall'aula che non garantisca il distanziamento necessario.

Del differimento è data tempestiva comunicazione all'ufficio del pubblico ministero esclusivamente all'indirizzo di posta ordinaria movfascico-li.procura.roma@giustizia.it attivando, prima dell'inoltro, la richiesta di conferma di lettura da parte del destinatario.

Nell'oggetto e nel testo della *e-mail* è necessario:

- indicare il numero di RG PM del procedimento;
- segnalare se si tratta di procedimento con detenuti (in quest'ultimo caso la comunicazione va inviata anche all'indirizzo di posta elettronica della segreteria del p.m. assegnatario).

5. nell'ambito delle attività di cui al p.3), i presidenti di sezione coordinano la predisposizione del calendario delle udienze da trattare fino al 30 maggio e quindi successivamente per il mese di giugno, tenuto conto della possibilità di trattare nell'aula collegiale anche le udienze monocratiche e dell'esigenza di contenere il numero di procedimenti e di aule in cui essi saranno trattati (una/due) aumentando in via graduale, in modo da evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo.

I predetti calendari, con l'indicazione delle attività programmate, sono tempestivamente trasmessi a questa Presidenza (il primo entro il 30 aprile 2020) al fine di verificare la effettiva compatibilità dell'attività di udienza programmata dalle singole sezioni con quella complessiva del Tribunale e di monitorare l'andamento delle presenze nei locali del Tribunale (art. 83 comma 7, lett. d), d.l. n. 18/20).

Il calendario delle udienze da trattare, con la sola indicazione del numero di ruolo RG PM, e privo del nome delle parti e dei difensori, è successivamente comunicato, da parte delle rispettive sezioni, alla Procura della Repubblica (all'indirizzo di posta

elettronica ordinaria movfascicoli.procura.roma@giustizia.it), ai difensori (all'indirizzo di posta elettronica certificata ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org) e ai fonici addetti alla registrazione/trascrizione, con congruo anticipo.

Copia degli elenchi dei processi in trattazione (con l'indicazione del numero di RG PM) è altresì comunicato al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al tribunale per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne hanno effettivamente titolo.

6. La fissazione dei procedimenti di competenza monocratica di prima comparizione a citazione diretta è sospesa, nei limiti di quanto già risulta fissato allo stato, fino al 31 dicembre 2020 per consentire la trattazione dei procedimenti rinviati. Faranno eccezione a tale regola solo i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare e, eventualmente, i procedimenti già definiti prioritari nei protocolli sottoscritti con la Procura della Repubblica che potranno essere fissati negli ultimi mesi del corrente anno, previo accordo con la Procura, se la situazione complessiva dei ruoli dei giudici monocratici, all'esito della ricognizione in corso, lo permetterà.

Inoltre, il presidente della sezione Gip/Gup, anche tramite la Cancelleria centrale penale, avrà cura, da un lato, di contingentare la trattazione dei procedimenti fissati all'udienza preliminare in numero congruo e adeguato secondo i criteri indicati ai punti da 1 a 3, (con particolare riferimento alla necessità di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo) e, dall'altro, con riferimento alla emissione dei decreti di rinvio a giudizio, di coordinare l'attività dei giudici della propria sezione tenendo conto della ricaduta sull'attività dibattimentale e sui ruoli dei singoli giudici monocratici e dei collegi.

Agli stessi fini, potranno essere diversamente modulati, ove se ne ravvisasse la necessità, anche i criteri di assegnazione automatica dei processi (GIADA 2).

Nel predisporre i calendari da trasmettere a questa Presidenza avrà inoltre cura di segnalare, ove possibile, anche i procedimenti la cui definizione è già programmata con il rito abbreviato o con il patteggiamento.

7. Al fine di limitare le presenze in ufficio continuano a rimanere in vigore le disposizioni già adottate (cfr. note prot. n. 3752 del 6 marzo 2020, allegato 2; prot. n. 3882 dell'11 marzo 2020, allegato 3; prot. n. 4057 del 13 marzo 2020, allegato 4); magistrati e personale amministrativo, indipendentemente dal progetto assegnato, sono tenuti a presidiare le caselle di posta cui sono collegati anche durante il turno di lavoro da remoto, in modo che le comunicazioni si svolgano in modo fluido e continuativo.

È incrementato, a partire dal 12 maggio 2020, il numero di presenze presso il presidio unico istituito per la ricezione degli atti in considerazione del venir meno della sospensione del decorso dei termini per il loro compimento.

Le udienze della prima e della terza Corte di Assise si svolgono preferibilmente nell'Aula *bunker* sita in via S. Basilio, 168 – Roma che, per dimensioni ed ampiezza, è senz'altro la più idonea a consentire, dal punto di vista epidemiologico, la trattazione in sicurezza delle udienze.

8. Le istanze urgenti e gli altri atti urgenti riguardanti le sezioni dibattimentali ordinarie (istanze di revoca o modifica delle misure cautelari, istanze di autorizzazione in fase cautelare, nomine o revoca di difensore ...), pervenuti via pec in cancelleria, sono portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (giudice o pubblico ministero) mediante trasmissione per posta elettronica.

Le richieste di parere e i provvedimenti adottati sono comunicati al pubblico ministero esclusivamente all'indirizzo: prot.procura.roma@giustizia.it.

Le analoghe comunicazioni della sezione del riesame e della sezione gip/gup saranno inviate, come previsto sinora, all'indirizzo della segreteria di ciascun pubblico ministero.

L) Attività giudiziaria nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020: sezione del riesame.

Considerato che le udienze di trattazione delle procedure di appello/riesame non prevedono la presenza in aula di soggetti diversi dal difensore e dall'interessato, che - ove detenuto - partecipa a distanza ex art.83 co.12, D.L.17 marzo 2020 n.18 e ritenuto auspicabile che venga il più possibile incrementato dai difensori, nella presente fase emergenziale, il ricorso alla modalità di svolgimento in forma scritta della difesa mediante invio a mezzo pec di memorie, senza presenza in udienza;

considerato pertanto che la fissazione delle procedure con un congruo scaglionamento orario è misura idonea e sufficiente a realizzare il necessario distanziamento interpersonale;

richiamati i provvedimenti organizzativi già adottati e prorogato fino all'11 maggio il decreto di questa Presidenza del 23 marzo 2020 con cui è prevista la possibilità di presentare gli atti di riesame o appello con lo strumento della PEC istituzionale, secondo le medesime modalità indicate in tale decreto;

prorogato altresì l'incremento delle presenze nel presidio unico di cancelleria nella misura che sarà concordata con il direttore amministrativo e comunque sensibilmente superiore all'attuale fin dal 4 maggio e in misura ulteriormente aumentata dopo l'11 maggio 2020;

considerato che nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 per tutte le procedure di competenza della Sezione la trattazione prosegue senza alcun differimento laddove l'interessato o il suo difensore abbia fatto richiesta espressa di trattazione ai sensi dell'art.83 co.3 lett.b DL 18/2020;

ritenuta la necessità, rispetto ai procedimenti per i quali non vi è stata richiesta di procedere, di consentire la progressiva ripresa della relativa fissazione e trattazione, previa adeguata rimodulazione dei presidi di Cancelleria

per il periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 così dispone:

- per le procedure di riesame relative a misure cautelari personali, la ripresa della trattazione a partire dal 12 maggio 2020; pertanto per tali procedure, laddove gli atti siano pervenuti tra il 9 marzo e l'11 maggio, il termine di cui all'art.309 co.9 cpp decorrerà dal 12 maggio 2020; nel caso in cui gli atti siano pervenuti in data anteriore al 9 marzo, il termine ex art.309 co.9 cpp riprenderà a decorrere dal 12 maggio 2020;
- per le procedure di riesame relative a misure cautelari reali, il differimento delle udienze a data successiva al 17 maggio 2020; pertanto per tali procedure, in forza dell'art.83 co.9 DL 18/2020, laddove gli atti siano pervenuti tra il 9 marzo ed il 17 maggio, i termini di cui all'art. 324 co.7 cpp decorreranno dal 18 maggio 2020; nel caso in cui gli atti siano pervenuti in data anteriore al 9 marzo, i medesimi termini riprenderanno a decorrere dal 18 maggio 2020;
- per le procedure di appello relative a misure personali o reali, il differimento delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020: fino a tale data la fissazione di tali procedure è stata stabilita con decreto del presidente della sezione dell'11 marzo 2020 in quattro per ciascuna udienza; verrà valutata la possibilità di tornare per il periodo successivo alla misura ordinaria di sette ad udienza in base al carico determinato dalle procedure di riesame ed all'evoluzione della situazione emergenziale e delle conseguenti misure dettate dalle Autorità sanitarie.

Fino al 30 giugno 2020 all'istituto della riserva si potrà fare ricorso solo per le esigenze del tribunale del riesame per la formazione, eventuale, di un ulteriore collegio nei casi in cui il numero di procedure da fissare secondo i termini di cui all'art. 309 cpp non ne consenta la trattazione nelle udienze già calendarizzate nel rispetto

dell'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da realizzare anche con adeguata turnazione delle presenze dei magistrati della sezione.

Solo in via assolutamente eccezionale si potrà ricorrere all'istituto della riserva per le necessità delle sezioni ordinarie.

Il presente quadro organizzativo è comunicato agli altri tribunali del distretto al fine di evitare incertezze interpretative operando la sezione del Riesame su base distrettuale;

M) Ulteriori misure dei presidenti di sezione

Per tutte le attività e modalità non previste e per sopperire a specifiche necessità della propria sezione, i presidenti di sezione e segnatamente il presidente della sezione Gip/Gup per le peculiarità degli affari trattati, possono adottare ulteriori misure da concordare con questa Presidenza.

N) Ricognizione e monitoraggio

Con il supporto dell'Ufficio informatico si procederà ad una dettagliata attività ricognitiva relativa all'impatto delle misure assunte e al monitoraggio continuo dei dati, per una più efficace articolazione di successive soluzioni organizzative.

II)

ENTRAMBI I SETTORI

Trattazione delle cause in tribunale. Misure di sicurezza igienico-sanitaria.

Quotidianamente, entro le ore 9,00, la cancelleria di ogni sezione civile e lavoro fornisce al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al tribunale un elenco delle cause in trattazione per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne han-

no effettivamente titolo. Quanto alle sezioni penali si richiamano le disposizioni di cui alla lettera I), n. 5.

Gli avvocati che si recano in tribunale per la trattazione della causa hanno la cortesia di esibire al personale di sicurezza copia della relativa comunicazione di cancelleria, in modo da agevolare i controlli. Il personale di sicurezza ha cura di evitare assembramenti durante la verifica degli accessi.

I giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche, civili e penali, a porte chiuse ai sensi, rispettivamente, dell'art. 128 c.p.c. e dell'art. 472, comma 3, c.p.p., compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Per le cause civili l'accesso in aula d'udienza è consentito, secondo le indicazioni del giudice, esclusivamente ai difensori, alle parti e ai testimoni interessati al procedimento in trattazione. Se necessario, il giudice impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell'aula d'udienza durante l'eventuale attesa per la trattazione della causa.

Le persone ammesse in aula d'udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo stabilito dall'autorità sanitaria. Durante l'udienza deve essere assicurato un continuo ricambio d'aria nell'aula d'udienza, anche mediante l'apertura delle finestre.

Terminata l'udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano immediatamente il tribunale. I testimoni escono dal tribunale non appena conclusa la deposizione, a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di precisazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale durante l'attesa.

Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Presidente del Tribunale ordinario di Roma

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, in corso di conversione;

- visto, in particolare, l'art. 83, comma 7, d.l. cit., che alla lettera f) dispone:

“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”

e alla lettera b) dispone:

“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

- letti i provvedimenti DGSIA del 10 e del 20 marzo 2020 ed il *vademecum* DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

- *letta* la delibera prot. n. 186/VV/2020 in data 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante “*Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”, che raccomanda la stipulazione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo oppure modalità condivisa della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;
- *viste* le proposte di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto e per udienze civili tramite trattazione scritta, allegate alla predetta delibera prot. n. 186/VV/2020 del 26 marzo 2020;
- *ritenuto* di recepirle, con i dovuti adattamenti, nel presente protocollo;

convengono quanto segue

A) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto.

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a dieci giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso. Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto – qualora il rito, la materia e lo specifico giudizio lo consentano – potrà costituire parte integrante del decreto di fissazione o di differimento dell'udienza (ad esempio, per i decreti *ex artt.* 168-*bis*, comma quinto, c.p.c.; 415, comma secondo, c.p.c.; 269, comma secondo, c.p.c.; 702-*bis*, comma terzo, c.p.c.), così come del provvedimento di rinvio dell'udienza o di prosecuzione del giudizio.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le par-

ti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell’udienza.

3. I procuratori delle parti indicheranno nei rispettivi atti di costituzione in giudizio oppure depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.

4. Il provvedimento del giudice indicato ai punti 1 e 2 è redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro “*modelli Consolle CSM/DGSLA/CNF*”, pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato “*Emergenza Covid-19*”, opportunamente adattato ove necessario.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e al pubblico ministero, ove prevista la sua partecipazione, e a inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

7. Gli avvocati potranno presentare eventuali istanze, redatte secondo i modelli uniformi predisposti dal Consiglio Nazionale Forense, per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 18/2020 oppure per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

8. Con istanza congiunta dei difensori, da depositarsi almeno sette giorni prima dell’udienza, contenente l’espressa rinuncia di entrambi alla comparizione delle parti, potrà essere chiesto al giudice designato alla trattazione delle udienze che richiedano tale comparizione (ad es. le udienze *ex art.* 420 c.p.c.) di procedere allo svolgimento dell’udienza da remoto, eventualmente differendola, non oltre sessanta giorni dalla data dell’udienza già fissata.

Svolgimento dell'udienza da remoto.

Nel verbale d'udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale oppure scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.
4. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
5. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione.
6. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in *consolle*, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzarne successiva-

mente il deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.

7. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

8. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

9. Il giudice darà lettura del verbale d'udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore e del verbale in *consolle* nel corso dell'udienza stessa.

10. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio) e indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del provvedimento, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

B) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta.

Attività preliminari all'udienza.

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lettera *b*), d.l. n. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando alle parti congruo termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuale ulteriore termine per repliche. Il provvedimento sarà redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro "*modelli Consolle CSM/DGSLA/CNF*", pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore

della Magistratura nello spazio denominato “*Emergenza Covid-19*”, opportunamente adattato ove necessario.

2. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”.

3. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa al svolgimento delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.

4. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato, fuori udienza, il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

5. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1 e adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

6. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1 note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta”, contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es.: inibitoria; istanza *ex art. 348-bis c.p.c.*; istanza di ammissione delle prove richieste con le memorie *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.*; precisazione delle conclusioni; ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato. In caso di assegnazione di termini differenziati, nelle note di trattazione scritta depositate nel secondo termine, le parti potranno formulare soltanto istanze e conclusioni in replica a quelle articolate dalla controparte nel primo termine.

7. Ove, a fronte della “nota di trattazione scritta” avversaria, dovesse risultare necessario svolgere dichiarazioni e contestazioni le parti potranno: chiedere la comparizione in udienza oppure lo svolgimento dell’udienza da remoto; chiedere di depo-

sitare brevissime note utilizzando il sistema NOTE D'UDIENZA oppure inviando un preverbale che diverrà, nel contraddittorio e sotto la direzione del giudice, verbale d'udienza e che potrà essere inoltrato telematicamente nel fascicolo con indicazione ATTO GENERICO – ATTO NON CODIFICATO – ALTRO ATTO.

8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo cartaceo il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

9. Nelle cause per le quali il giudice abbia disposto la trattazione scritta, alla prima udienza **i difensori partecipano attraverso il deposito delle note di trattazione scritta**, fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria laddove ve ne siano concretamente le condizioni oppure qualora tale presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero.

Roma, 9 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale
Ordinario di Roma

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Protocollo in tema di svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e dei giudizi direttissimi, delle udienze di convalida, degli interrogatori e delle udienze innanzi a gip-gup da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da remoto

Stipulato tra:

Tribunale di Roma
Procura della Repubblica di Roma
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma
Camera penale di Roma
Questura di Roma
Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma
Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma
Casa circondariale di Regina Coeli
Casa circondariale di Rebibbia N.C.
Casa circondariale di Rebibbia Femminile

- *visto* il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- *vista* in particolare la disposizione del suddetto decreto-legge all'art. 83, comma 7, lett. *d*) (secondo la quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*”);
- *rilevato* che l'art. 83, comma 12, del decreto-legge n. 18/2020 dispone che “*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto*”;
- *visto* il DPCM 9 marzo 2020;
- *visti* i provvedimenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale di servizi direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - aventi ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali ai sensi dell'articolo 2 comma lettera F decreto-

legge n. 11 dell'8 marzo 2020 mediante l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams" (note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U; del 28.2.2020 prot. 7060.E; del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID);

- *considerato* che il CSM con delibera plenaria dell'11 marzo 2020 ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

- *rilevato* che il CSM con la medesima delibera ha invitato RID e MAGRIF alla "pre-disposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal DL";

- *considerato* che gli Uffici Giudiziari di Roma hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento nonché delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al Gip, degli interrogatori di garanzia, degli incidenti probatori dichiarati urgenti e delle altre udienze dinanzi al Gip-Gup che si devono celebrare ai sensi della vigente normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- *rilevato* che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis comma 3, 4, 5 disp. att. c.p.p. e viene comunque adottato per il presente periodo emergenziale;

- *considerato* che la drammaticità della situazione sanitaria dell'intero Paese e il grave pericolo per l'incolumità dei singoli che partecipino fisicamente alla celebrazione dei processi, impone, per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza, che si adottino in via eccezionale e unicamente per il periodo emergenziale, delle deroghe finanche a principi cardine ed essenziali al pieno e completo esercizio della giurisdizione come quello che prevede, appunto, la partecipazione in aula del diretto interessato, libero nella persona e in condizione di avere un continuo e costante colloquio con il proprio difensore;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

1. Le udienze penali di cui all'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020 si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alle note DGSIA indicate in premessa: *Skype for Business* e *Teams*.

2. I giudizi direttissimi che proseguono in data successiva alla convalida, in ragione del termine a difesa, saranno celebrati tramite collegamenti audiovisivi da remoto laddove venga applicata una misura cautelare, qualora l'imputato e i difensori richiedano espressamente che si proceda. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero in caso di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

3. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

ARTICOLO 2

1. I collegamenti audiovisivi da remoto sono realizzati attraverso i programmi posti a disposizione dalla DGSIA: *Skype for business* e, preferibilmente, *Teams*, applicativo che consente la più agevole partecipazione anche a utenti esterni alla amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

2. Alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati collegamenti con la Questura di Roma, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Casa Circondariale di Regina Coeli (attualmente disponibili entrambi gli applicativi) e Rebibbia N.C. e Rebibbia Femminile (attualmente disponibile soltanto collegamento tramite *Skype*).

3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del tribunale.

ARTICOLO 3

Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, le parti si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, con la quale l'indagato/imputato potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata, senza interferenze.

ARTICOLO 4

1. Il difensore della persona detenuta, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare custodiale, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell'interrogatorio o dell'udienza, potrà scegliere se partecipare alle udienze di cui all'articolo 1 presso il tribunale, il luogo in cui è ristretto il suo assistito ovvero attraverso collegamento audiovisivo da remoto.

In caso di arresto o fermo, di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza con impegno da parte dell'Ordine forense e di CPR di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore di ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.

2. Nei giudizi per direttissima, la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, per consentire allo stesso di portarsi presso il luogo in cui sarà attivato il collegamento audiovisivo da remoto (Istituto penitenziario o Servizi territoriali di polizia giudiziaria). Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale saranno trasmessi gli atti.

3. Negli procedimenti innanzi al Gip-Gup diversi dalle udienze di convalida, il difensore comunicherà alla cancelleria, a mezzo PEC, entro 24 ore dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'adempimento, se parteciperà all'udienza dal Tribunale, dalla Casa Circondariale o da remoto.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza con impegno da parte dell'Ordine forense e di CPR di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore di ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.

ARTICOLO 5

Il fonico e l'interprete eventualmente presenti prenderanno parte all'udienza o all'interrogatorio dall'aula del Tribunale.

ARTICOLO 6

1. I Servizi territoriali di polizia giudiziaria e gli istituti penitenziari si impegnano ad allestire una o più sale dotate di postazione attrezzata per i collegamenti da remoto e di linea telefonica per i colloqui riservati tra il detenuto/arrestato/fermato e il difensore.
2. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'articolo 284 comma primo c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino al luogo di esecuzione della misura attrezzato per il collegamento audiovisivo da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi con mezzi propri e senza scorta dal PM.) per celebrare l'udienza di convalida.

ARTICOLO 7

1. Il giudice darà atto a verbale delle peculiari modalità di effettuazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-2019, nonché sulla base della abilitazione all'impiego del collegamento da remoto giuste note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U e del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID.
2. Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti potranno produrre documenti ed avanzare istanze mediante la *chat* attiva sulla stanza virtuale dell'applicativo Teams o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.

ARTICOLO 8

1. Nei giudizi per direttissima la Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica PEO dell'Ufficio arrestati arrestati.procura.roma@giustizia.it tutti gli atti acquisiti e necessari per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, completi anche delle indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (b/n risoluzione 200 DP).

L'Ufficio arrestati, acquisiti i certificati penali e pendenti, provvederà alla iscrizione in SICP e alla digitalizzazione del fascicolo completo dell'atto di presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo. Procederà quindi all'inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale alla cancelleria del giudice del dibattimento agli indirizzi di posta elettronica che saranno preventivamente comunicati.

Gli atti digitalizzati verranno inoltre inviati via e-mail al difensore all'indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica telefonica della effettiva ricezione) comunque in tempo utile per predisporre la difesa.

Il fascicolo cartaceo varrà comunque inoltrato al giudice.

Nel decreto di presentazione saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di PG presso cui sarà attivata la videoconferenza, nonché l'indicazione della necessità di un interprete e della avvenuta convocazione.

Salva la possibilità di presenziare direttamente all'udienza, presso l'Ufficio arrestati viene garantita una postazione con la piattaforma TEAMS già installata, per il – preferibile – collegamento da remoto, a disposizione del P.M. o del VPO delegato per l'udienza. E' salva inoltre l'opzione del collegamento di P.M. e VPO da altra propria postazione. Per realizzare il collegamento da remoto verrà quotidianamente indicato dall'Ufficio arrestati alla cancelleria del Tribunale, l'indirizzo e-mail del P.M. o del VPO che sarà poi convocato sulla piattaforma TEAMS.

2. Il Tribunale tratterà i procedimenti pervenuti alla propria cancelleria entro le 12:00.

Gli atti relativi ad arresti comunicati successivamente saranno inviati il giorno seguente.

3. Nell'atto di presentazione il P.M. avrà cura di indicare gli indirizzi di posta elettronica (PEO o PEC) ed i contatti telefonici degli operatori della Polizia Giudiziaria presso l'Ufficio ove verrà attivata il collegamento da remoto. Allo stesso tempo saranno indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo PEC/PEO del difensore designato.

ARTICOLO 9

Presso la casa circondariale, l'ufficiale di P.G. darà atto:

- che il detenuto partecipa al procedimento a distanza con collegamento audiovisivo da remoto tra l'istituto penitenziario ed il Tribunale di Roma, tramite applicativo *Skype* oppure *Teams*, in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto- legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto, giuste note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U e del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID;
- che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al detenuto;
- che sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att. c.p.p.;
- che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento con mezzi tecnici idonei;
- che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte.

All'esito, il verbale, sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'Ufficiale di P.G., verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice che procede, nonché successivamente inviato in originale per l'allegazione al fascicolo.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze dalla data del _____ e fino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'attuazione del presente protocollo e a proporre le eventuali modifiche che si renderanno necessarie.

Roma, 20 marzo 2020



Il Presidente Tribunale di Roma

Il Procuratore della Repubblica di Roma

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente della Camera penale di Roma

Il Questore di Roma

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Roma

Il Direttore della Casa circondariale di Regina Coeli

Il Direttore della Casa circondariale di Rebibbia N.C.

Il Direttore della Casa circondariale di Rebibbia Femminile

Si dà atto che il Protocollo è stato inviato per opportuna conoscenza al Questore di Roma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al Comandante della Polizia Municipale di Roma Capitale.

Si dà atto che il presente Protocollo non è stato siglato contestualmente in ragione dell'attuale emergenza sanitaria